



Audizione: COM(2025) 984 definitivo

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali**

*4^a Commissione Politiche dell'Unione europea
Senato della Repubblica*

UNIRIMA

UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Commercio dei Maceri e altri Materiali, Associazione di categoria datoriale nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero, aderente a Recycling Europe, dove siede nel board del ramo carta, e al BIR Bureau of International Recycling, rappresenta e tutela le imprese attive nel settore della raccolta e del recupero, riciclo e commercializzazione della carta da macero e di altri materiali recuperabili.

Agli impianti di recupero/riciclo aderenti ad UNIRIMA vengono conferite le raccolte differenziate, in prevalenza di carta e cartone, provenienti sia dai Comuni che da attività commerciali, artigianali, industriali e terziarie. In uscita da tali impianti la cosiddetta "carta da macero" - cioè la Materia Prima - End of Waste che viene inviata alle cartiere - e altri materiali recuperati.

Il settore italiano della carta da macero è storicamente un punto di eccellenza della green economy e dell'economia circolare. Sviluppato nel dopoguerra esso rappresenta oggi un comparto industriale importante con fatturato complessivo annuo che ammonta a circa 4 miliardi di euro. I rifiuti di carta e cartone, provenienti sia dalla raccolta differenziata comunale che dalle attività economiche, sono conferiti agli impianti di trattamento (fase di riciclo meccanico) gestiti dalle imprese della carta macero. Il comparto è caratterizzato in prevalenza **da piccole e medie imprese a conduzione familiare**, che gestiscono una consolidata rete impiantistica con una capacità autorizzata degli impianti di trattamento superiore alle quantità raccolte di carta e cartone e commercializzano la carta da macero.

La gran parte di tali rifiuti di carta e cartone sono conferiti a circa 700 impianti di recupero sparsi capillarmente sull'intero territorio nazionale, ma il totale degli impianti autorizzati a ricevere rifiuti di carta e cartone è pari a 1.591. Qui i rifiuti cartacei vengono sottoposti alle operazioni di lavorazione finalizzate alla produzione della materia prima secondaria-End of Waste ai sensi del DM 188/2020, da inviare alle cartiere o ad altre industrie che la potranno utilizzare come materia prima.

La capillarità sull'intero territorio nazionale della rete degli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei è un elemento che contraddistingue tale settore che non denota carenza impiantistica.

Il settore sta attraversando in questi ultimi anni una fase di cambiamenti, sia sotto il profilo industriale che nelle dinamiche globali dei mercati delle commodities. Le sfide che il settore si trova ad affrontare sia a livello nazionale che internazionale sono diverse; ne riportiamo alcune:

- gli impatti delle **politiche europee** e delle **questioni internazionali ed i tentativi di restringere i mercati internazionali**;
- il tema della **concorrenza**: le imprese della carta da macero si trovano strette tra le grandi multiutilities attive nel *waste management* che puntano sull'integrazione a valle, sottraendo spazi di mercato; inoltre, si registra una crescente concentrazione dei mercati di sbocco in pochi grandi player internazionali;
- la necessità di **ammodernare le strutture impiantistiche** per aumentare la competitività ed essere in linea con i target europei sempre più sfidanti;
- **barriere non tecnologiche**, con *in primis* una burocrazia crescente e un quadro normativo complesso e articolato che frenano lo sviluppo dell'industria del riciclo;
- la **chiusura del ciclo** con l'adeguata valorizzazione degli scarti non riciclabili.

COM(2025) 984 DEFINITIVO

L'Atto dell'Unione europea n. [COM\(2025\) 984 definitivo](#) recante '**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali**' costituisce un tassello fondamentale del più ampio disegno dell'UE volto a rafforzare competitività, sicurezza energetica e resilienza economica, senza rinunciare agli elevati standard ambientali comunitari.

Articolo 5 – Modifiche dei progetti: esigenze di flessibilità e modernizzazione

L'articolo 5 della proposta di regolamento introduce un criterio chiaro e proporzionato sulle modifiche o estensioni dei progetti, stabilendo che tali interventi siano assoggettati a nuova valutazione ambientale esclusivamente quando comportino lavori importanti i cui rischi ambientali risultino simili o superiori a quelli del progetto originario.

Questa impostazione risponde alle esigenze di modernizzazione delle infrastrutture e delle filiere industriali, che richiedono la possibilità di adeguare impianti, migliorare processi e ridurre consumi energetici e pressioni ambientali senza dover sempre ripercorrere l'intera procedura di valutazione ambientale.

Nel settore dei rifiuti, in particolare, tale principio assume un valore strategico, poiché la filiera del recupero e del riciclo è oggi chiamata a sostenere obiettivi ambiziosi di economia circolare e di decarbonizzazione, in un contesto di mercato rapidamente in evoluzione e di crescente concorrenza internazionale.

Impianti di trattamento rifiuti e nozione di "variante sostanziale"

Gli impianti di trattamento rifiuti già autorizzati alle operazioni di riciclaggio/recupero di cui all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 (almeno una tra R3, R4, R5) rappresentano un asset fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di economia circolare, riduzione delle discariche e progressiva decarbonizzazione dei processi.

Tuttavia, l'attuale interpretazione e applicazione della nozione di "variante sostanziale" finisce spesso per assimilare a modifiche di rilievo interventi di aggiornamento impiantistico o di adeguamento dei flussi rifiuti che, in realtà, non comportano un aggravamento degli impatti ambientali ma, al contrario, contribuiscono a migliorare efficienza e sostenibilità complessiva del sistema.

In questo scenario, la rigida applicazione della disciplina delle varianti sostanziali rischia di frenare investimenti, ingenerare incertezze normative e ridurre la capacità del sistema di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni di mercato e alle esigenze di transizione ecologica.

Proposta di UNIRIMA: nuova definizione di 'variante non sostanziale' e relativa procedura semplificata.

Nell'ottica di dare piena attuazione al principio di proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità delle procedure amministrative, nonché di coerenza con l'articolo 5 del regolamento COM(2025) 984,

UNIRIMA propone che il Governo italiano, in sede di adeguamento dell'ordinamento nazionale, proceda alla modifica del comma 19 dell'articolo 208 ('AU per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti') del dlgs 152/2006, al fine di **non considerare varianti sostanziali**, dunque non soggette a nuova complessa valutazione ambientale, **le seguenti tipologie di modifiche:**

- **gli aumenti della capacità complessiva autorizzata di trattamento dei rifiuti già autorizzata che non superino il 15% rispetto alla capacità originaria;**
- **la richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche simili a quelli già trattati**, purché non comporti incrementi sostanziali nelle quantità di rifiuti trattati né modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, né variazioni nelle quantità complessivamente autorizzate distintamente tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **la richiesta di variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno del limite complessivo di trattamento già autorizzato;**
- **la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale e maggiore efficienza energetica**, purché non alterino la natura del processo né incrementino i carichi inquinanti.

Per le varianti non sostanziali così definite, UNIRIMA ritiene necessario introdurre una **procedura semplificata**, uniforme sul territorio nazionale, che garantisca tempi certi e prevedibili, nel rispetto delle norme di tutela ambientale vigenti. In particolare, si propone che **il rilascio del necessario nulla osta, previa acquisizione e valutazione tecnica della domanda completa, avvenga entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione della richiesta**. Tale scadenza potrebbe essere inserita in modo esplicito nell'ambito delle norme di semplificazione procedurale, con congruo bilanciamento tra esigenze di velocizzazione e garanzie di partecipazione, trasparenza e tutela ambientale.

Questa impostazione consentirebbe agli impianti di rifiuti recuperabili, già correttamente autorizzati, di adeguarsi rapidamente alle variazioni della composizione dei flussi, alle migliorate tecnologie e alle logiche di mercato, senza ricadere in oneri burocratici sproporzionati rispetto agli effettivi impatti ambientali.

Coerenza con la proposta di regolamento UE e priorità nazionali

La semplificazione proposta da UNIRIMA è pienamente coerente con la lettera e lo spirito dell'articolo 5 del regolamento COM(2025) 984, che mira a limitare la seconda VIA alle sole modifiche che effettivamente comportano un aggravamento significativo degli impatti ambientali.

Sul piano politico, tale approccio si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento del ruolo dell'Italia nelle politiche di economia circolare e di transizione ecologica, favorendo investimenti produttivi, mantenendo la manutenzione e la modernizzazione del capitale impiantistico esistente e contribuendo a una riduzione complessiva degli impatti ambientali del settore rifiuti.

In considerazione di quanto sopra, UNIRIMA invita la 4^a Commissione Politiche dell'Unione europea a valutare positivamente la proposta di regolamento COM(2025) 984, sottolineando la necessità di un'adeguata traduzione nazionale che tenga conto delle specifiche esigenze del settore rifiuti e favorisca

una semplificazione proporzionata e mirata delle procedure di valutazione ambientale, coerente con gli obiettivi di competitività, sostenibilità e sicurezza ricompositiva dell'asset industriale italiano.